Fisco/2 - Piccole dilazioni sotto i 50 mila euro dietro semplice richiesta. Come cambia il sistema di riscossione dopo il dlgs 159/2015

Bongi a pag. 11

Come cambia il sistema della riscossione per effetto del dlgs n. 159 in vigore dal 22 ottobre

Piccole dilazioni a richiesta

Non decide Equitalia per importi a ruolo sotto 50 mila €

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Dilazioni fino a 50 mila euro dietro semplice richiesta. Blocco di tutte le azioni esecutive con la sola presentazione della richiesta di dilazione. Decadenza dai benefici al mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, del piano di ammortamento concesso da Equitalia e possibilità di essere rimessi sempre in bonis pagando le rate scadute.

Ecco come cambia il sistema della riscossione delle imposte a ruolo per effetto delle principali disposizioni contenute nel dlgs n. 159 del 24 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2015 con entrata in vigore a partire dal 22 ottobre prossimo.

Le novità in arrivo per le richieste di dilazione. Il decreto di riforma della riscossione procede alla completa riscrittura del primo comma dell'articolo 19 del dpr 602/73 attraverso la quale vengono recepite alcune indicazioni già contenute nelle direttive di Equitalia, precisando, al tempo stesso, ulteriori aspetti dell'intera disciplina.

La nuova formulazione del suddetto testo normativo non lascia più alcun spazio decisionale a Equitalia in ipotesi di richieste di rateazione per importi a ruolo non superiori ai 50 mila euro. In questi casi la sussistenza del requisito di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, unica condizione per l'accesso ai benefici, sarà attestato direttamente dal debitore richiedente. Quando gli importi iscritti a ruolo supereranno invece i 50 mila euro allora tale condizione dovrà essere opportunamente provata dal debitore richiedente.

Il decreto riscrive anche il comma 1-quater dell'articolo 19 del dpr 602/73 precisando meglio gli effetti della domanda di dilazione. Nello specifico viene chiarito che oltre all'ipoteca il concessionario potrà procedere anche all'iscrizione del fermo amministrativo, ma soltanto in caso di mancato accoglimento della richiesta di dilazione o di decadenza dalla stessa.

Eventuali fermi amministrativi o ipoteche iscritte precedentemente alla richiesta di rateazione resteranno validi, ma non potranno essere ulteriormente portati avanti da Equitalia. Nel caso in cui le procedure esecutive fossero già state avviate prima della richiesta di dilazione sarà solo l'ottenimento della dilazione stessa e il pagamento della prima rata del piano che potrà interromperle, salvo che non si sia già alla fase finale dell'assegnazione.

Ultima novità in arrivo anche per quanto riguarda il pagamento delle rate mensili. Al preciso fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti, e soprattutto per assicurare certezza nella riscossione, il dlgs 159/2015 stabilisce infatti che il debitore potrà effettuare il pagamento delle singole rate mensili anche mediante domiciliazione delle stesse sul suo conto corrente. Sembra però difficile ipotizzare un successo di questa misura che pare concepita più per la tutela degli interessi erariali che per quelli dei contribuenti in difficoltà.

Cambiano le regole per la decadenza dalle dilazioni. Una delle novità più dirompenti sullo scenario delle rateizzazioni concesse da Equitalia riguarda le cause di decadenza dai benefici della dilazione.

I nuovi piani di rateizzazione che verranno concessi da Equitalia ai sensi del novellato articolo 19 del dpr 602/1973, a decorrere dal 22 ottobre prossimo, data di entrata in vigore della riforma, prevedono che il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, del piano originariamente concesso.

Si tratta di una misura destinata ad avere effetti dirompenti sullo scenario delle dilazioni perché abbassa la soglia attuale di otto rate non consecutive prevedendo che la decadenza dai benefici della dilazione, con tutte le conseguenze che ne derivano, si verifichi con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

La «rimessione in termini» a regime. Quale contrappeso alla riduzione del numero delle rate non pagate che fanno decadere il debitore dai benefici della dilazione, il dlgs 159/2015 introduce la possibilità di rimediare a tale situazione attraverso una rimessione in bonis di tipo generalizzato.

Per mitigare gli effetti di tale misura, in un'ottica di massimo favore per i debitori in difficoltà, si legge nella relazione che accompagna il decreto, attraverso la modifica della lettera c) del comma 3 dell'articolo 19 del dpr 602/73, si introduce la possibilità per i contribuenti decaduti di poter ottenere un nuovo piano di rateazione.

Si tratta di una novità importante che modifica alla radice le attuali disposizioni normative che non prevede-

ItaliaOggi
Manovra: o la va o la spacca
Un arretrato civile vintage

vano, se non in casi del tutto eccezionali, la possibilità di ottenere una remissione in bonis del debitore una volta verificatasi una causa di decadenza.

Per poter accedere al nuovo piano di rateazione il debitore decaduto a causa del mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, dovrà presentare una apposita istanza presso gli sportelli di Equitalia e provvedere al pagamento integrale delle rate scadute del precedente piano. La nuova dilazione, precisa l'articolo 10 del decreto legislativo in commento, potrà essere concessa per un numero di rate non superiore a quelle del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data.

La possibilità di accedere al nuovo piano di dilazione e ottenere così la remissione in bonis, si applicherà unicamente alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (22 ottobre 2015). È tuttavia legittimo prevedere che in applicazione del principio del favor rei tale possibilità venga estesa anche a tutti quei contribuenti che, pur avendo ottenuto un piano di dilazione in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto, incorrano successivamente in una causa di decadenza.

Immediatamente dopo la disposizione che consente la rimessione in termini il decreto prevede un'ulteriore modifica al citato comma 3 dell'articolo 19 attraverso la quale si stabilisce che, in ogni caso, la nuova rateazione alla quale il contribuente accede prevederà come causa di decadenza il mancato pagamento di cinque rate non consecutive in luogo delle attuali otto. Si noti come il richiamo alle otto rate sia in qualche modo una conferma della possibilità di estensione della remissione in bonis anche ai piani di dilazione in essere e non decaduti, alla data di entrata in vigore della riforma della riscossione.

La precisazione circa il numero delle rate che comportano la decadenza dal nuovo piano di dilazione al quale accede il debitore precedentemente decaduto, si pone in un'ottica antielusiva dello strumento. Si tratta di una disposizione il cui fine è quello di evitare un utilizzo elusivo e strumentale del nuovo istituto della possibile rimessione in bonis. In altre parole la limitazione a cinque rate non pagate che importano comunque la decadenza dal nuovo piano concesso, evita presentazioni strumentali delle istanze di rimessione in bonis. Il contribuente potrebbe infatti chiedere la nuova dilazione al preciso fine di stoppare le azioni di recupero di Equitalia con l'unico fine di guadagnare quantomeno otto mesi di tempo limitandosi a pagare soltanto la prima rata del nuovo piano beneficiando della revoca delle procedure medio-tempore intraprese dal concessionario.

Come cambia la riscossione

Effetti della richiesta di dilazione a Equitalia

Dal momento della presentazione dell'istanza:	• Non possono essere iscritte ipoteche o fermi amministrativi (restano validi però quelli iscritti prima); • Non si possono avviare nuove procedure esecutive su beni del debitore; • Le procedure esecutive già avviate si interrompono a seguito accoglimento istanza e pagamento prima rata del piano;

Come cambia la decadenza dalla dilazione

Ante riforma	Post riforma
Mancato pagamento **otto rate** anche non consecutive;	Mancato pagamento **cinque rate** anche non consecutive;

La rimessione in termini a regime: come funziona

A quali piani si applica:	Ai piani di dilazione di Equitalia concessi dal 22 ottobre 2015 in poi (e a quelli in essere non decaduti);
Come si accede:	tramite richiesta al Concessionario e pagamento integrale delle rate scadute;
Durata nuovo piano:	numero massimo di rate non ancora scadute;
Nuova decadenza:	al mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive;

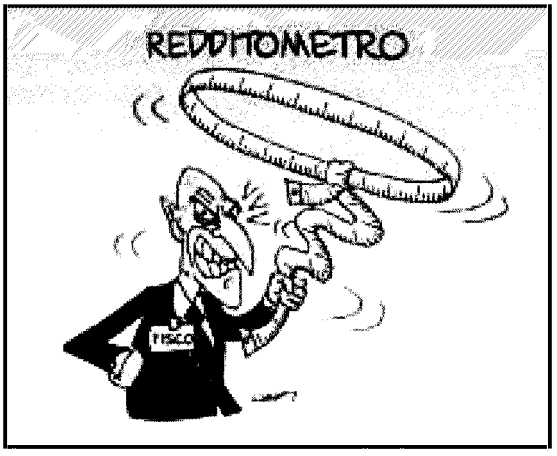

© Riproduzione riservata